

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL  
KENYA

E

IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO-  
MALINDI, KENYA

Il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "le Parti":

1. INTENZIONATI a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e l'amicizia fra i due Paesi;
2. DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale per i propri cittadini;
3. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione economica, tecnica e allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 19 novembre 1985;
4. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 27 ottobre 2006;
5. CONSIDERATO il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma il 27 gennaio 1967 e ratificato da Kenya e Italia, nonché tutti gli altri Trattati delle Nazioni Unite in materia di diritto dello spazio, dei quali Italia e Kenya sono parte;
6. PRESO ATTO che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è l'Ente pubblico nazionale incaricato di elaborare ed attuare il documento di Visione Strategica nel quale sono elencati nel dettaglio i programmi delle attività dell'ASI;
7. PRESO ATTO dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995;
8. PRESO ATTO delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Roma il 27 ottobre 2006, ivi compresa la raccomandazione per il rinnovo dell'Accordo fra Kenya e Italia relativo alla

base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, nonché delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Nairobi il 14 gennaio 2010, ivi compresa l'intesa sull'apertura formale dei negoziati per il rinnovo dell'Accordo nei tempi più brevi possibili;

9. PRESO ATTO della decisione di prorogare la validità dell'Accordo fra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995, attraverso diversi scambi di Note Verbali, per un periodo da concordare tra le parti;

10. RICONOSCIUTA la necessità di continuare ad esplorare e ad utilizzare lo spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, che comporta il lancio, controllo e studio in orbita di satelliti e piattaforme suborbitali dal territorio del Kenya;

11. RICONOSCIUTA la necessità di sviluppare un ampio quadro di cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia spaziali;

12. RICONOSCIUTA l'opportunità di offrire rinnovate capacità di lancio di piccoli e micro satelliti in zona equatoriale, con particolare attenzione alle necessità dei Paesi Europei ed Africani;

13. CONSIDERATA l'importanza della cooperazione internazionale nel promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e desiderosi di continuare a sostenere gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano;

14. CONSIDERATE le raccomandazioni della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici (UNISPACE III) tenutasi a Vienna nel luglio 1999, e la Dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione N. 55/2 dell'8 settembre 2000;

15. CONSAPEVOLI dell'importante contributo che l'osservazione della Terra può dare all'utilizzo delle risorse

naturali in Africa;

16. PRESO ATTO della Dichiarazione di Lisbona su Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza (GMES) e Africa, firmata il 7 dicembre 2007, e della Dichiarazione di Maputo, firmata il 15 ottobre 2006, entrambe concordanti sul ruolo importante che i servizi di osservazione della Terra svolgono per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza in Africa;

17. CONSIDERATA la partecipazione del Governo della Repubblica Italiana al Programma Galileo e gli importanti benefici che possono derivare da tale programma per i Paesi Africani;

18. RICONOSCIUTA l'opportunità che la cooperazione fra i due Paesi offre al Kenya in termini di trasferimento di tecnologia e sviluppo delle risorse umane, nell'ambito della scienza e della tecnologia spaziali;

19. E RICONOSCIUTI INOLTRE i reciproci vantaggi scientifici, tecnici ed economici derivanti dall'esplorazione e dall'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e dalle relative applicazioni;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

## ARTICOLO I

### Definizioni

Il termine "**Accordo**" indica i contenuti del presente documento, stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, così come di volta in volta emendati dalle Parti;

per "**Parti**" si intendono il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana;

per "**Base**" si intende il Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo;

il termine "**Consiglio**" indica i Ministri designati dal Governo

della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Articolo IV del presente Accordo;

il termine "**Comitato**" indica i Segretari generali, o altra carica equivalente, designati dai Ministeri competenti delle Parti e i Direttori designati dalle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali, ai sensi dell'Articolo V del presente Accordo;

il termine "**Organo di Gestione**" indica i rappresentanti designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Articolo VI del presente Accordo;

per "**Terzi**" si intende ogni altra istituzione, entità o persona diversa dalle Parti o dalle loro rispettive autorità pubbliche, agenzie spaziali ed istituzioni pubbliche che si occupano di attività spaziali;

per "**Staff scientifico**" si intende il personale impiegato presso la Base che svolge incarichi specialistici e di natura intellettuale, diversi dai lavori concettuali, manuali, meccanici o fisici di routine;

per "**Staff tecnico-amministrativo**" si intende il personale assunto presso la Base diverso dallo staff scientifico;

per "**Beni**" si intende qualsiasi infrastruttura o attrezzatura situata presso la Base;

per "**Accordi attuativi**" si intendono gli strumenti stipulati al fine di implementare i settori di cooperazione di cui all'Articolo II.2 ed all'Articolo III dell'Accordo, così come negoziati ai sensi dell'Articolo III.7.

## ARTICOLO II

### La Base

1. Le Parti collaboreranno nell'uso della Base, che consiste in:
  - a. un segmento mobile a mare, per il controllo e il lancio di satelliti e piattaforme suborbitali e per la ricerca spaziale,

attualmente situato ad Ungwana Bay;

- b. un segmento a terra, nell'area di Ngomeni, per il controllo e il supporto nel lancio di satelliti e delle piattaforme suborbitali, per l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione di dati e per la ricerca spaziale.

L'infrastruttura critica presso la Base è descritta nell'Allegato 1.

2. La Base sarà utilizzata per la scienza aerospaziale, la scienza e la tecnologia spaziali, la ricerca e le applicazioni così come per il controllo e il monitoraggio di veicoli spaziali, le applicazioni di navigazione e qualsiasi altra attività concordata tra le Parti. I settori di attività comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Scienza e tecnologia dello spazio;
- b) Osservazione della Terra, applicazioni e servizi;
- c) Supporto ai servizi di sorveglianza anche mediante l'utilizzo del segmento mobile;
- d) Comunicazioni spaziali;
- e) Telemedicina;
- f) Acquisizione dati satellitari;
- g) Servizi di controllo e telemetria;
- h) Lancio e controllo di satelliti e piattaforme suborbitali;
- i) Ricerca atmosferica;
- j) Applicazioni e servizi di navigazione e di posizionamento;
- k) Istruzione e formazione;
- l) Telerilevamento.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base unicamente per fini pacifici.

### ARTICOLO III

#### Altre aree di cooperazione

1. Il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, si impegna a sostenere e potenziare le capacità dell'Agenzia competente in materie di aerospazio,

scienza, scienze spaziali, tecnologia, ricerca e relative applicazioni che il Governo della Repubblica del Kenya intende istituire.

2. Le Parti si impegnano ad istituire un Centro Regionale per l'Osservazione della Terra in Kenya adibito alla ricezione, l'archiviazione, l'elaborazione e la divulgazione di dati ottenuti mediante telerilevamento, ivi compreso un sito specchio per applicazioni di telerilevamento. I termini e le condizioni per l'installazione, la gestione ed il funzionamento del Centro costituiranno l'oggetto di un Accordo attuativo fra le Parti, ai sensi dell'articolo III.7 del presente accordo.

3. Alla luce della collaborazione strategica fra Europa e Africa, le Parti promuoveranno il ruolo e le attività del previsto Centro Regionale per l'osservazione della Terra in tutte le iniziative collegate a progetti e servizi riguardanti l'osservazione della Terra, quali il programma "GMES e Africa" o qualsiasi altro programma sul quale le Parti possano convenire.

4. Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di formazione nelle seguenti aree, rivolti a cittadini keniani selezionati dal Governo della Repubblica del Kenya secondo quanto verrà congiuntamente concordato:

- a) Aerospazio, scienza e tecnologia spaziali;
- b) Corsi nel settore della Difesa;
- c) Borse di studio formative in altre discipline.

5. Il Governo della Repubblica Italiana potenzierà la capacità delle istituzioni pubbliche di formazione superiore della Repubblica del Kenya di avviare percorsi di formazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali, secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

6. Il Governo della Repubblica Italiana, d'intesa con il Governo della Repubblica del Kenya, sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

7. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della

Repubblica del Kenya negozieranno e concluderanno, tramite i rispettivi Ministeri o Agenzie deputati, tutti gli accordi attuativi al fine di strutturare la collaborazione nei settori summenzionati e in ogni altra area di cooperazione che potrà essere congiuntamente concordata ai sensi del presente Accordo. Di seguito si riportano i cinque accordi attuativi iniziali, che saranno firmati contestualmente al presente Accordo, e che formano parte integrante dello stesso:

- a. Supporto all' Agenzia Nazionale Spaziale del Kenya;
- b. Accesso ai dati ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici;
- c. Istruzione e Formazione;
- d. Telemedicina; e
- e. Istituzione del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra.

#### ARTICOLO IV

##### Consiglio Congiunto dei Ministri

1. Le Parti istituiranno un Consiglio Congiunto dei Ministri, di seguito denominato "il Consiglio", il quale avrà la funzione di organo supremo di indirizzo strategico e politico della Base e delle altre aree di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali. Esso sarà composto dai Ministri designati di volta in volta dalle Parti.
2. Le funzioni del Consiglio consisteranno in:
  - a. Definizione delle politiche e delle attività di indirizzo con riferimento agli obiettivi dell'Accordo;
  - b. Valutazione e approvazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato Direttivo Congiunto;
  - c. Valutazione e, ove possibile, risoluzione di controversie fra le Parti che potranno scaturire dall'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo XIV.
3. Il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni due (2) anni o su richiesta del Comitato Direttivo Congiunto. Il Consiglio può adottare decisioni tramite lo scambio di Note se e quando ne

emerga la necessità.

4. A tal fine, il Governo della Repubblica Italiana designa il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità responsabile per l'attuazione del presente Accordo.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya designa il Ministero della Difesa quale Ministero responsabile per l'attuazione del presente Accordo.

## ARTICOLO V

### Comitato Direttivo Congiunto

1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato Direttivo Congiunto, di seguito denominato "il Comitato", composto dai Segretari Generali o altra carica equivalente dei rispettivi Ministeri e dai Direttori delle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali. Tale Comitato provvederà, tra l'altro a:

- a. esaminare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi ogni emendamento inteso ad assicurare una sua più agevole attuazione, conformemente all'Articolo XVII del presente Accordo;
- b. definire e sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi i programmi di cooperazione a sostegno dell'attuazione dell'Articolo III di cui sopra;
- c. monitorare i progressi dei programmi e delle attività di cooperazione intrapresi ai sensi del presente Accordo;
- d. prendere in esame e, ove possibile, risolvere controversie che potranno insorgere nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Articolo XIV;
- e. esaminare ai fini dell'approvazione il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'uso della Base, e qualsiasi relativo accordo ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo;
- f. nominare il presidente dell'Organo di Gestione Congiunto in base ad un sistema di rotazione;

- g. esaminare ai fini dell'approvazione i programmi di lancio secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
- h. esaminare ai fini dell'approvazione le politiche di condivisione di dati, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
- i. esaminare ai fini dell'approvazione le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto sul rendimento economico della Base e qualsiasi misura raccomandata dall'Organo di Gestione Congiunto al fine di assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base;
- j. considerare qualsiasi altra proposta avanzata dall'una o dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo;
- k. esaminare ai fini dell'approvazione i piani strategici e i programmi di lavoro annuali, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
- l. promuovere e assicurare lo scambio di informazioni tra le Parti.

2. I rappresentanti del Governo della Repubblica del Kenya e del Governo della Repubblica Italiana si alterneranno alla Presidenza del Comitato.

3. Il Comitato si riunirà almeno una volta nell'anno solare, in Kenya o in Italia, secondo quanto sarà congiuntamente concordato.

## ARTICOLO VI

### Organo di gestione congiunto

1. Le Parti gestiranno congiuntamente la Base e a questo scopo istituiranno un Organo di gestione congiunto, di seguito denominato "l'Organo di gestione".
2. L'Organo di gestione sarà composto da figure tecniche designate dai competenti Ministeri, Agenzie Spaziali Nazionali e da qualsiasi altra persona che ciascuna delle Parti potrà designare. Ciascuna Parte nominerà 3 (tre) membri dell'Organo di Gestione e potrà nominare consulenti.

3. L'Organo di gestione si riunirà ogni qualvolta si renderà necessario per lo svolgimento dei propri compiti, e in ogni caso almeno tre (3) volte per ciascun anno finanziario.
4. La convocazione degli incontri straordinari dell'Organo di gestione avviene su richiesta del Presidente dell'Organo di gestione, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
5. Salvo quanto diversamente stabilito dalla maggioranza di tutti i componenti dell'Organo di gestione, le convocazioni per ogni incontro sono inviate a ciascun componente dell'Organo di gestione con un preavviso di almeno 14 giorni.
6. Le Parti, in base ad un sistema di rotazione, designano il Presidente dell'Organo di Gestione fra i propri Rappresentanti presso l'Organo di gestione, per la durata di 2 (due) anni,.
7. Le funzioni dell'Organo di Gestione includeranno:
  - a. valutare e raccomandare al Comitato i piani strategici e il programma di lavoro annuale per la Base;
  - b. valutare e formulare osservazioni sul Bilancio delle attività della Base;
  - c. fornire alle Parti, tramite il Comitato, un resoconto esauriente ogni quattro mesi sullo stato di avanzamento di tutte le attività ed i progressi della Base;
  - d. valutare e raccomandare al Comitato l'approvazione dei programmi di lancio dalla Base;
  - e. esaminare e sottoporre alla valutazione da parte del Comitato il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'utilizzo della Base ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo;
  - f. valutare e raccomandare al Comitato politiche di condivisione dei dati, sulla base delle disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprietà intellettuale, e assicurare l'attuazione delle stesse;
  - g. esaminare e raccomandare al Comitato aree di attività della Base di cui all'Articolo II dell'Accordo;
  - h. esaminare il rendimento economico della Base e raccomandare al Comitato misure per assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base;
  - i. esaminare le esigenze di personale della Base e relativi termini e condizioni di servizio per tutto il personale;

- j. adempiere ad ogni altro compito assegnato di volta in volta dal Comitato;
  - k. considerare le richieste di rinnovo dei contratti stipulati con Terzi;
  - l. esaminare e riorganizzare la struttura manageriale della Base San Marco;
  - m. sviluppare gli schemi di servizio del personale;
  - n. prendere in considerazione e proporre tutti i piani per le risorse umane e l'approvvigionamento dei servizi necessari alla Base.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, l'Organo di Gestione può deliberare in merito alle proprie procedure.

## ARTICOLO VII

### Gestione della Base

1. La Base avrà un Direttore designato dal Governo della Repubblica Italiana tramite l'Agenzia Spaziale Italiana.
2. Il Direttore sarà responsabile in materia di:
  - a. gestione quotidiana delle attività della Base;
  - b. protezione operativa e sicurezza della Base;
  - c. preparazione dei piani di lavoro annuali e dei piani strategici da sottoporre all'Organo di Gestione;
  - d. sviluppo di politiche di condivisione dei dati, prendendo in considerazione le disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprietà intellettuale, assicurandone l'attuazione;
  - e. convocazione di riunioni dell'Organo di Gestione, in consultazione con il suo Presidente;
  - f. gestione finanziaria oculata della Base e adempimento di impegni e obblighi della Base;
  - g. individuazione e presentazione all'Organo di Gestione delle esigenze della Base in termini di personale;
  - h. partecipazione ad attività di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza e l'utilizzo di applicazioni di scienza spaziale nella pianificazione e nello sviluppo nazionale, in collaborazione con l'Agenzia spaziale del Kenya o con altra Agenzia analoga così

come sarà nominata;

i. svolgimento di altre funzioni di volta in volta assegnate dall'Organo di Gestione.

3. La Base avrà un Vice-Direttore che sarà nominato dal Governo della Repubblica del Kenya.

4. Il Vice-Direttore agirà in rappresentanza del Direttore in tutte le funzioni di cui all'art. VII(2), fatta salva l'assunzione di impegni finanziari per la Base.

5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana, e in consultazione con l'Organo di gestione, potrà assumere e/o distaccare unità dello staff scientifico presso la Base.

6. Il Governo della Repubblica del Kenya, in consultazione con l'Organo di gestione, potrà distaccare unità dello staff scientifico presso la Base, nei ruoli e con le funzioni che saranno decise di comune accordo dalle Parti.

7. Le Parti concordano che lo staff tecnico-amministrativo sarà reclutato nella Repubblica del Kenya fra cittadini keniani qualificati.

## ARTICOLO VIII

### Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica Italiana

1. Il Governo della Repubblica Italiana risponderà degli obblighi correlati e delle attività condotte in attuazione del presente Accordo.

2. Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di formazione per cittadini della Repubblica del Kenya ai sensi dell'Articolo III, secondo quanto congiuntamente concordato tra le Parti.

3. Il Governo della Repubblica Italiana promuoverà progetti di

sviluppo per la comunità dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi) in conformità con l'Articolo III, secondo quanto verrà concordato tra le Parti.

4. Il Governo della Repubblica Italiana nominerà i propri rappresentanti al Consiglio, al Comitato ed all'Organo di gestione, di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti designati in base ad un sistema di rotazione.

5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana:

a) nominerà il Direttore e lo staff scientifico della Base, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo;

b) sarà responsabile dei costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base, le infrastrutture e la connessione alla rete internazionale e i programmi e le attività spaziali, conformemente alle disposizioni del documento di Visione Strategica del Governo della Repubblica Italiana nei termini in cui sarà approvato;

c) contribuirà al costo dell'istituzione e del funzionamento del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra di cui all'Articolo III, sulla base di un Accordo attuativo concluso da entrambe le Parti;

d) corrisponderà alla Repubblica del Kenya la somma di USD 250.000,00 (duecentocinquantamila dollari USA) su base annuale, quale compenso per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base, così come stabilito all'inizio del presente Accordo; successivamente l'entità del compenso sarà aggiornata dalle Parti ogni 5 (cinque) anni, con un incremento di 50.000 USD;

e) corrisponderà un compenso per ogni lotto ulteriore di terreno acquisito;

f) verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 50% dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base, inclusi, ma in maniera non esclusiva, i servizi di lancio, servizi di telemetria e controllo dei satelliti, servizi di comunicazione, acquisizione di dati, sorveglianza e

navigazione, con l'eccezione di accordi di cooperazione che non comportino lo scambio di fondi;

g) riscuoterà da ogni Parte Terza e verserà al Governo del Kenya una indennità di autorizzazione annuale di USD 50.000 per l'uso della Base; detta indennità di autorizzazione sarà oggetto di revisione ogni (5) anni per la durata dell'Accordo.

h) fornirà al Governo della Repubblica del Kenya i dati sul personale non keniano adibito in Kenya ad attività relative alla Base e la lista di tutte le attrezzature destinate alla Base, precedentemente al loro arrivo nella Repubblica del Kenya;

i) fornirà al Governo della Repubblica del Kenya, su base annuale, rapporti sullo stato di avanzamento delle attività e dei progressi relativi alla cooperazione ai sensi del presente Accordo, da sottoporre alla valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V;

j) presenterà domanda al Governo della Repubblica del Kenya per l'assegnazione di frequenze e licenze e fornirà tutte le informazioni tecniche richieste per il rilascio di frequenze;

k) sottoporrà in anticipo al Governo della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno sessanta (60) giorni rispetto alla data pianificata per il lancio, i dettagli tecnici ed amministrativi relativi a ciascun lancio orbitale e suborbitale programmato. Tali dettagli includeranno:

(i) informazioni sugli accordi contrattuali;

(ii) proprietario e tipo di vettore, potenza di propulsione, combustibile, numero degli stadi e Paese di origine;

(iii) dettagli sul satellite, incluso il numero dei carichi imbarcati, il loro peso individuale, gli strumenti trasportati, il tipo di dati, la loro utilizzazione ed i finanziatori;

(iv) traiettoria orbitale e periodo di permanenza in orbita; o

(v) ogni altro dettaglio che dovesse essere necessario;

l) comunicherà all'Autorità per l'Aviazione Civile keniana (KCAA) della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno 60 giorni prima del lancio, date e orari relativi al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali;

m) assegnerà, in consultazione con il Vice-Direttore e l'Organo di gestione, incarichi allo staff scientifico distaccato dal Governo della Repubblica del Kenya relativi alle attività della Base, secondo quanto verrà concordato tra le Parti.

6. Il Governo della Repubblica Italiana adotterà le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.

## ARTICOLO IX

### Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica del Kenya

1. Il Governo della Repubblica del Kenya risponderà degli obblighi correlati e delle attività condotte in attuazione del presente Accordo.

2. Il Governo della Repubblica del Kenya riceverà ed esaminerà, entro un lasso di tempo ragionevole, i programmi presentati dal Comitato e, se approvati, adotterà tutte le misure amministrative necessarie e concederà le relative autorizzazioni.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya provvederà a:

a) designare un Vice-Direttore ai sensi dell'Articolo VII(3);

b) individuare, in consultazione con l'Organo di gestione, lo staff scientifico da distaccare presso la Base in conformità all'Articolo VII.6;

c) individuare, in consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, le esigenze di formazione e il personale da sottoporre a programmi formativi, ai sensi dell'Articolo III.

4. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie, ivi compresi i controlli interni ed il pattugliamento del territorio posto sotto la propria sovranità e giurisdizione, che riterrà necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento della Base e la sicurezza dei beni e delle persone che vi lavorano.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya valuterà e fornirà l'autorizzazione scritta al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali.

6. Il Governo della Repubblica del Kenya riceverà e valuterà per l'approvazione l'uso di tutte le attrezzature per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze e licenze, in conformità con i vigenti regolamenti del Governo del Kenya e con i pertinenti regolamenti in materia di radio-comunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).

7. Il Governo della Repubblica del Kenya faciliterà il *leasing* o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi, finalizzati all'espansione della Base da parte del Governo della Repubblica Italiana.

8. Il Governo della Repubblica del Kenya, in consultazione col Governo della Repubblica Italiana, individuerà progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi (Contea di Kilifi), ai sensi dell'Articolo III.

9. Il Governo della Repubblica del Kenya, entro un lasso di tempo ragionevole, ispezionerà, verificherà e, se soddisfatto, approverà tutte le attrezzature destinate all'utilizzo presso la Base.

10. Il Governo della Repubblica del Kenya favorirà il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'importazione, l'esportazione, il trasporto, l'installazione e l'uso delle attrezzature presso la Base, incluse quelle utilizzate per un periodo di tempo limitato in connessione con un progetto specifico.

11. Il Governo della Repubblica del Kenya faciliterà il rilascio di:

- a) visti per il personale adibito alle attività presso la Base in conformità alle leggi del Kenya;
- b) permessi di lavoro per personale non keniano assunto in Kenya in conformità con la Legge sull'Immigrazione ed altre leggi attinenti.

12. Il Governo della Repubblica del Kenya nominerà i propri rappresentanti al Consiglio, Comitato ed Organo di Gestione di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti

designati in base ad un sistema di rotazione.

13. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie per favorire l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal Kenya di personale del Governo della Repubblica Italiana impiegato in Kenya in relazione alle attività correlate all'oggetto del presente Accordo.

14. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminerà, ai fini dell'approvazione, tutti gli Accordi di Parti Terze per l'utilizzo della Base, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato direttivo congiunto di detti accordi, ai sensi dell'Articolo V.1 e) del presente accordo.

15. Il Governo della Repubblica del Kenya fornirà al Governo della Repubblica Italiana, su base annuale, i resoconti di avanzamento delle attività e dei progressi della cooperazione ai sensi del presente Accordo per la valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V.

16. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.

## ARTICOLO X

### Uso della Base da parte di Terzi

1. Le Parti acconsentiranno all'uso della Base da parte di Terzi ai sensi degli Articoli V.1 e) VI.7 e).
2. Le attività e i servizi eseguiti da e per conto di Terzi all'interno o tramite la Base saranno regolati per mezzo di contratti approvati ai sensi dell'articolo IX.14 del presente Accordo.
3. Nel rispetto degli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo X (2), le Parti non saranno esentate dalle proprie responsabilità, di cui rispettivamente agli Articoli VIII e IX.
4. Nell'esaminare le domande presentate dall'una o l'altra Parte, le

Parti dovranno tenere in particolare considerazione i programmi rientranti nel quadro di iniziative spaziali Europee (Agenzia Spaziale Europea ed Unione Europea) ed Africane.

## ARTICOLO XI

### Responsabilità

1. In caso di qualsiasi danno arrecato a qualunque proprietà o persona all'interno o all'esterno della Base in ragione delle attività di cui all'Articolo II, la responsabilità del Governo del Kenya sarà assunta dal Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana sarà tenuto al risarcimento del danno arrecato, fermo restando il diritto del Governo della Repubblica Italiana ad essere risarcito da terzi qualora il danno in questione sia causato da atti o omissioni da parte di terzi. Il Governo della Repubblica del Kenya sarà ritenuto responsabile laddove la perdita o il danno siano stati causati da colpa grave o da atto o omissione intenzionale dei propri dipendenti o agenti.
2. (a) Rispetto alle attività relative ai lanci orbitali e suborbitali, il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, attiverà polizze assicurative individuali con una o più Società di Assicurazione autorizzate in Kenya ed approvate dall'Autorità keniana di Regolamentazione delle Assicurazioni.  
  
(b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprirà, come congiuntamente assicurati, il Governo della Repubblica del Kenya, i cittadini e i residenti nella Repubblica del Kenya.
3. In caso di azioni legali, cause o rivendicazioni portate avanti nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attività condotte presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvederà ad indennizzare ed a liberare il Governo della Repubblica del Kenya da responsabilità per perdite

e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese o ad essi riconducibili, ad eccezione dei casi in cui l'azione legale, la causa o la rivendicazione sia causata da colpa grave o da atto o omissione intenzionale del Governo della Repubblica del Kenya o di soggetto che agisca per suo conto.

## ARTICOLO XII

### Verifiche ed ispezioni

1. Al fine di assicurare la conformità con gli scopi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avrà diritto di:

a. chiedere spiegazioni all'Organo di gestione sulle attività in corso presso la Base;

b. accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento la Base, il registro di inventario e le attrezzature della Base, nonché ogni altra pertinenza situata in Kenya;

c. essere regolarmente informato sullo stadio di programmazione, preparazione ed attuazione dei progetti e dei programmi della Base.

2. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo XIII, le ispezioni, le visite, i controlli, l'acquisizione di dati e informazioni ecc., saranno eseguiti da personale esplicitamente autorizzato dal Governo della Repubblica del Kenya nel pieno rispetto della segretezza, riservatezza e protezione dei dati.

## ARTICOLO XIII

### Riservatezza

Qualsiasi materiale scambiato od originato nell'ambito del presente Accordo dovrà essere usato, trasmesso, conservato, trattato e tutelato in conformità con le leggi e le normative previste dai rispettivi Governi. Tali informazioni non potranno essere

rivelate ad alcuna parte terza senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte contraente.

## ARTICOLO XIV

### Risoluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia fra le Parti riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo sarà risolta, nei limiti del possibile, tramite consultazioni e trattative nell'ambito del Comitato e del Consiglio istituiti a norma degli Articoli V e IV del presente Accordo.
2. In caso di controversia tra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana, manifestata per iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi il Consiglio, agendo in conformità con l'Articolo IV, non abbia potuto risolvere la controversia, i due Governi si incontreranno immediatamente allo scopo di risolvere la questione entro tre mesi.
3. Tutte le controversie tra le Parti relative o sorte in connessione ad esistenza, validità, interpretazione, adempimento ed estinzione dell'Accordo (o di qualsiasi disposizione dello stesso), che le Parti non siano in grado di risolvere tra di loro, saranno sottoposte e definitivamente risolte tramite Arbitrato Internazionale.

## ARTICOLO XV

### Conferimento di Beni al Governo della Repubblica del Kenya

1. In conformità con l'Accordo firmato dalle Parti il 14 marzo 1995 relativo alla Base San Marco di Malindi per il lancio ed il controllo di satelliti, alla scadenza del presente Accordo o in qualsiasi altro momento precedente, formalmente concordato dal Consiglio, o in caso di recesso in conformità con l'articolo XVIII (3), il Governo della Repubblica Italiana trasferirà tutti i diritti e proprietà relativi alla Base. Le Parti potranno raggiungere un'intesa sull'utilizzo congiunto della Base dopo la scadenza del

presente Accordo.

2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XV(1), il Governo della Repubblica Italiana conserverà, durante il periodo di validità dell'Accordo, la piena proprietà dei beni, delle attrezzature e delle installazioni della Base ad eccezione del terreno assegnato per l'utilizzo e le attività della Base che continuerà a rimanere di proprietà del Governo della Repubblica del Kenya. Il Governo del Kenya conserverà piena proprietà di qualsiasi bene, attrezzatura e installazione acquisita durante il periodo di validità dell'Accordo.

3. I beni della Base non saranno soggetti ad alcuna forma di sequestro, requisizione o confisca da parte del Governo della Repubblica del Kenya e saranno immuni da qualsiasi forma di vincolo amministrativo o giudiziario salvo che il conferimento abbia avuto luogo a norma dell'Articolo XV(1) del presente Accordo.

## ARTICOLO XVI

### Legislazione applicabile/di riferimento

Tutte le attività, operazioni ed azioni inevitabilmente connesse al funzionamento della Base saranno eseguite in conformità con le Leggi della Repubblica del Kenya.

L'Accordo sarà attuato in conformità con gli obblighi internazionali delle Parti inclusi, per la Parte Italiana, gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

## ARTICOLO XVII

### Emendamenti, Modifiche e Revisioni

1. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il reciproco consenso delle Parti, da formalizzarsi attraverso uno scambio di note, una volta soddisfatti gli adempimenti di legge di ciascuna Parte.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

3. Le Parti condurranno una revisione di medio periodo sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo. I criteri di revisione saranno congiuntamente concordati dalle Parti.

## ARTICOLO XVIII

### Entrata in Vigore, Durata e Denuncia

1. Il presente accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di quindici (15) anni e potrà essere rinnovato per un periodo che le Parti potranno congiuntamente concordare.

3. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XIV, ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno dodici (12) mesi e l'Accordo terminerà in concomitanza con la scadenza del preavviso. Detta notifica o denuncia non avrà effetto sul pagamento di eventuali debiti, rivendicazioni o risarcimenti, né esonererà alcuna delle Parti da qualsiasi responsabilità in cui sarà fino a quel momento incorsa nei confronti dell'altra Parte, in applicazione del presente Accordo.

4. Un preavviso di recesso potrà essere emesso in occasione della revisione di medio periodo, nel caso in cui una delle Parti abbia trasgredito in maniera sostanziale ai propri obblighi derivanti dall'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a <sup>Trento</sup>, il giorno <sup>24</sup> del mese di <sup>ottobre</sup> del <sup>2016</sup>,  
in due originali, in lingua italiana ed inglese, entrambi i  
testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di  
interpretazione o di applicazione prevarrà il testo inglese.


In nome e per conto del  
Governò della  
Repubblica Italiana

.....

Il Ministro

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della  
Ricerca

In nome e per conto del  
Governò della Repubblica  
del Kenya

.....

Il Ministro

Ministero della Difesa

## PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana per il Programma San Marco presso il Luigi Broglio-Malindi Space Centre, Kenya

Sulla

### ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER L'OSSERVAZIONE DELLA TERRA

QUESTO Accordo Attuativo è stipulato fra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e dall'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana, dall'altra parte, da qui in avanti chiamate singolarmente "Parte" o collettivamente le "Parti" (la quale espressione, se il contesto lo consente, include anche i rispettivi successori o aventi causa)

#### Preambolo

CONSIDERATO CHE il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE, da qui in avanti chiamato anche l' "Accordo";

TENUTO CONTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi Attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo;

CONSIDERATO CHE la cooperazione per l'istituzione di un Centro Regionale di Osservazione della Terra è prevista all'articolo III, commi (2) e (3) dell'Accordo;

CONSIDERANDO l'importanza delle applicazioni di Osservazione della Terra in vari settori economici;

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1      Scopi e Obiettivi**

Lo scopo di questo Accordo Attuativo è di fornire un quadro di riferimento per la cooperazione fra il Governo della Repubblica del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana, relativamente all'assistenza per:

- 1.1 L'istituzione di un Centro Regionale per l'Osservazione della Terra in Kenya;
- 1.2 La fornitura delle infrastrutture necessarie per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
- 1.3 La promozione dell'accesso e dell'uso di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra, da parte di utenti finali in Kenya, nella Regione Orientale e Centro-Orientale africana;
- 1.4 La promozione della ricerca e dello sviluppo di applicazioni nel campo dell'Osservazione della Terra.

## **Articolo 2        Aree di Cooperazione**

2.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree:

- a) istituzione e sviluppo di un Centro Regionale di Osservazione della Terra;
- b) fornitura delle apparecchiature e delle infrastrutture necessarie per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archivio di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
- c) formulazione di linee guida specifiche per l'accesso e l'uso di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
- d) sviluppo delle risorse umane e infrastrutturali;
- e) trasferimento tecnologico e di conoscenza nell'acquisizione, nell'elaborazione, nella distribuzione e nell'archiviazione di dati;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) ogni altra area che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.

## **Articolo 3        Forme di Cooperazione**

3.1 Le Parti intendono cooperare attraverso le seguenti modalità:

- a) effettuazione di un'analisi di fattibilità e di analisi della valutazione dei bisogni dell'utenza;
- b) istituzione di infrastrutture chiave per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra in Kenya;
- c) fornire, mantenere e operare le strutture del Centro Regionale di Osservazione della Terra a Malindi – BSC per l'acquisizione, l'elaborazione di primo livello, il trasferimento e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
- d) sviluppo del Centro regionale di Osservazione della Terra per l'acquisizione, l'elaborazione di altro livello, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra e per il suo mantenimento e le sue operazioni a Nairobi o in altro luogo appropriato;
- e) formulazione di politiche specifiche per l'accesso e l'utilizzo di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
- f) assistenza al Governo Keniano in attività di supporto all'utenza;
- g) programmazione e fornitura di programmi di formazione per personale Keniano;

- h) programmi di ricerca e sviluppo congiunti;
- i) presentazione di domande congiunte a programmi di finanziamento Europei o internazionali di Osservazione della Terra;
- j) promozione di attività e iniziative congiunte a livello nazionale ed internazionale;
- k) scambi di visite di esperti;
- l) ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.

#### **Articolo 4 Attuazione dell'Accordo**

- 4.1 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di Azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.
- 4.2 Sarà creato un Comitato di Gestione Congiunta per supervisionare la creazione e il funzionamento del Centro Regionale di Osservazione della Terra. Il Comitato sarà formato dalle persone designate dalle agenzie attuatrici nazionali nel numero di due membri per Parte, i quali riporteranno al Comitato Direttivo Congiunto, come previsto dall'Articolo V (c) dell'Accordo.
- 4.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

#### **Articolo 5 Agenzie Attuatrici**

- 5.1 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo per la parte italiana, l'Agenzia attuatrice sarà:
- L'Agenzia Spaziale Italiana
- 5.2 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo per il Governo della Repubblica del Kenya, l'Agenzia attuatrice sarà:
- Il Ministero della Difesa o qualunque altra agenzia che sarà nominata

#### **Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale**

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

## **Articolo 7 Modifiche**

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

## **Articolo 8 Risoluzione delle Controversie**

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

## **Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione**

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleva le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

## **Articolo 10 Interpretazione**

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

## **Articolo 11 Firma**

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivamente Governi e attraverso i loro strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.



Fatto il 24 ottobre 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese.

In nome e per conto del Governo della

In nome e per conto del Governo della

Repubblica Italiana

Repubblica del Kenya



Il Presidente dell'Agencia Spaziale Italiana

Ministero della Difesa

## PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana per il Programma San Marco presso il Luigi Broglio-Malindi Space Centre, Kenya

Relativo al

### SUPPORTO ALL'AGENZIA NAZIONALE SPAZIALE KENIANA

QUESTO PROTOCOLLO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte, qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (tali espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

#### Preambolo

CONSIDERATO CHE il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE, da qui in avanti chiamato anche "l'Accordo";

TENUTO CONTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi attuativi al fine di dare esecuzione dell'Accordo;

CONSIDERATO CHE il supporto e il miglioramento delle capacità dell'Agenzia Spaziale del Kenya o di altra agenzia che sarà istituita dal Governo del Kenya è riconosciuto come area di cooperazione dall'articolo III (1) dell'Accordo;

RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di istituire e rendere operativa l'Agenzia Spaziale Keniana,

#### LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

##### **Articolo 1      Scopi e Obiettivi**

Lo scopo di questo Accordo Attuativo è di fornire un quadro di riferimento per la cooperazione fra il Governo della Repubblica del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana, relativamente all'assistenza per l'istituzione e l'avvio dell'Agenzia Spaziale Keniana.

## **Articolo 2 Aree di Cooperazione**

2.1 Le Parti coopereranno nelle seguenti aree:

- a) supporto legale e istituzionale per l'istituzione dell'Agenzia Spaziale Keniana;
- b) sviluppo delle competenze;
- c) supporto per la gestione dello sviluppo di programmi spaziali sostenibili di breve, medio e lungo termine;
- d) sviluppo delle risorse umane e infrastrutturali;
- e) qualunque altra area che possa essere mutualmente concordata dalle Parti.

## **Articolo 3 Forme di Cooperazione**

3.1 Le Parti intendono sviluppare la cooperazione come segue:

- a) Assistenza tecnica in termini di personale, software, attrezzature e distacco di esperti delle agenzie spaziali nazionali di ciascuna delle Parti;
- b) Programmi di stage e formazione per i dipendenti del Segretariato Nazionale dello Spazio;
- c) Organizzazione di, partecipazione a, e ospitalità di conferenze nazionali e internazionali e simposi sulla scienza e tecnologia spaziale e sulle discipline correlate;
- d) Organizzazione e partecipazione a corsi di Politica Spaziale;
- e) Presentazione congiunta di domande a programmi di finanziamento Europei ed Internazionali;
- f) Accesso ad opportunità che l'ASI possa avere con altre agenzie spaziali;
- g) Sviluppo di programmi spaziali sostenibili di corto, medio e lungo termine;
- h) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere mutualmente concordata dalle Parti.

## **Articolo 4 Attuazione dell'Accordo**

4.1 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di Azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.

4.2 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

## **Articolo 5 Agenzie attuatrici**

5.1 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo da parte italiana, l'Agenzia attuatrice sarà:

- l'Agenzia Spaziale Italiana

5.2 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo, da parte del Governo della Repubblica del Kenya, l'Agenzia attuatrice sarà:

- il Ministero della Difesa o altra Agenzia che sarà nominata.

## **Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale**

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, o interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

## **Articolo 7 Modifiche**

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

## **Articolo 8 Risoluzione delle Controversie**

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

## **Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione**

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data della entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo intergovernativo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kenya.

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleva le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

## **Articolo 10 Interpretazione**

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo, si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

#### Articolo 11 Firma

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.



Fatto il <sup>24 ottobre</sup>..... 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese.

In nome e per conto del Governo della

In nome e per conto del Governo della

Repubblica Italiana

Repubblica del Kenya



Il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

Ministero della Difesa

## PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya

Sulla Telemedicina

QUESTO ACCORDO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (le espressioni, se il contesto lo richiede, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

### Preambolo

CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, qui di seguito riportato anche come l' "Accordo";

PRESO ATTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di accordi attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE la cooperazione in materia di telemedicina è prevista all'Articolo II, comma 2, lettera e) dell'Accordo;

RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di promuovere e dare priorità a sensibili risorse e a specifiche attività di ricerca e tecnologie per affrontare il problema delle numerose malattie non trasmissibili in Kenya;

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 - Finalità e Obiettivi

L'obiettivo del presente Accordo Attuativo è di:

- 1.1 Fornire un quadro normativo supplementare per la cooperazione tra le Parti per la promozione, il supporto e il sostegno della ricerca al fine di fornire informazioni alla politica e potenziare programmi per la prevenzione e il controllo di malattie non trasmissibili in Kenya;
- 1.2 Promuovere l'accesso ai servizi medici per le popolazioni nelle aree remote della Repubblica del Kenya;
- 1.3 Promuovere l'uso delle tecnologie di telemedicina negli istituti sanitari in Kenya.

#### Articolo 2 Aree di Cooperazione

- 2.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree:

- a) Trasferimento di conoscenze nel campo della telemedicina e predisposizione di corsi di formazione per il personale medico del Kenya;
- b) Sviluppo di infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Kenya;
- c) Prevenzione e trattamento di patologie;
- d) Ricerca e sviluppo;
- e) Fornitura di apparecchiature mediche e associate applicazioni;
- f) Ogni altra area che sia concordata congiuntamente tra le Parti.

### **Articolo 3 Forme di Cooperazione**

3.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti forme:

- a) Intraprendendo un'analisi di valutazione dei fabbisogni;
- b) Sostenendo la creazione di punti di accesso alle infrastrutture ASI-Net nella Repubblica del Kenya;
- c) Istituire un *hub* satellitare a Malindi per connettere i punti di accesso in Kenya e a Roma;
- d) Sostenendo programmi di formazione per il personale interessato keniano;
- e) Istituzione di infrastrutture e installazione di apparecchiature medicali di telemedicina negli istituti sanitari del Kenya;
- f) Fornendo a selezionate istituzioni mediche in Kenya apparecchiature di telecomunicazioni e di tele-cardiologia ECG (Elettro Cardio Graph);
- g) Programmi congiunti di ricerca e sviluppo;
- h) Richieste congiunte per finanziamenti nell'ambito di programmi europei e/o internazionali di telemedicina;
- i) Scambio di visite di esperti;
- j) Assistenza al sistema sanitario nazionale keniano per la programmazione e la gestione sanitaria;
- k) Promozione di attività e programmi congiunti sulla telemedicina a livello nazionale e internazionale;
- l) Supporto all'utilizzo di apparecchiature mediche e di telemedicina;
- m) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.

### **Articolo 4 – Attuazione dell'Accordo**

4.1 Le parti identificheranno congiuntamente aree chiave di priorità ed elaboreranno un piano di Azione e un piano di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

4.2 Sarà istituito un Comitato Congiunto di Telemedicina per gestire il programma di telemedicina. Il Comitato sarà composto dalle persone designate dalle agenzie attuatrici nazionali, nel numero di due persone per Parte, le quali riporteranno al Comitato Direttivo Congiunto, istituito ai sensi dell'art. V dell'Accordo.

4.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

## **Articolo 5 Agenzie attuatrici**

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo per la parte italiana, l'agenzia attuatrice sarà:
- L'Agenzia Spaziale Italiana
- 5.2 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo per il Governo della Repubblica del Kenya, l'agenzia attuatrice sarà:
- Il Ministero della Difesa o tale altra agenzia che sarà nominata.

## **Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale**

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

## **Articolo 7 Modifiche**

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

## **Articolo 8 Risoluzione delle Controversie**

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

## **Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione**

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleva le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

#### Articolo 10 Interpretazione

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

10.2 In caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

#### Articolo 11 Firma

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e attraverso i loro rispettivi strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo di Attuazione.

Fatto il 24 ottobre 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese

In nome e per conto del Governo della

Repubblica Italiana



Il Presidente dell'Agencia Spaziale Italiana

In nome e per conto del Governo della

Repubblica del Kenya



Ministero della Difesa

## PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya

Sull'accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici

QUESTO ACCORDO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, dall'altra parte, per conto del Governo della Repubblica Italiana qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (le espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

### Preambolo

CONSIDERATO che il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, qui di seguito riportato anche come l' "Accordo" ;

PRESO ATTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo dispone la conclusione di accordi attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE la cooperazione in materia di Osservazione della Terra, applicazioni e servizi; acquisizione di dati satellitari; servizi di *tracking* e telemetria; ricerca in ambito atmosferico e applicazioni e servizi di Navigazione e posizionamento, è riconosciuta all'Articolo II comma (2) lettere (b), (f), (g), (i) e (j) dell'Accordo;

RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di promuovere e dare priorità a risorse sensibili e a specifiche applicazioni, formazione, ricerche e tecnologie attraverso l'accesso e l'uso di dati di Osservazione della Terra e di dati scientifici spaziali in Kenya;

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Definizioni

- 1.1 "COSMO-SkyMed" o "*Constellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation*" è una costellazione italiana di 4 satelliti di dimensione media, ognuno equipaggiato con un sensore SAR (Radar ad apertura sintetica) ad alta risoluzione;
- 1.2 "MODIS" o "*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*" è uno strumento chiave a bordo dei satelliti di Osservazione della Terra, "Terra" (EOS AM) e "Aqua" (EOS PM);
- 1.3 "Terra" è un satellite della NASA realizzato con collaborazioni multi-nazionali per la ricerca scientifica lanciato nel dicembre 1999 con a bordo cinque sensori per lo studio delle interazioni fra l'atmosfera terrestre, le terre emerse, gli oceani e l'energia radiante;
- 1.4 "Aqua" è un satellite della NASA realizzato con collaborazioni multi-nazionali per la ricerca scientifica lanciato nel maggio 2004 con a bordo sei sensori per lo studio delle precipitazioni, l'evaporazione e il ciclo dell'acqua;

- 1.5 "ERS" o "Satellite Europeo di telerilevamento" è un satellite lanciato nell'aprile del 1995 per misurare il contenuto dell'ozono nell'atmosfera e monitorare la copertura vegetale. La missione scientifica è terminata il 4 luglio 2011 e il satellite è stato successivamente deorbitato;
- 1.6 "Landsat" è una serie di satelliti di osservazione della terra, gestiti congiuntamente dalla NASA e dal U.S. Geological Survey fin dal 1972. L'ultimo satellite, Landsat 7 lanciato nell'aprile 1999, ha come scopo primario di aggiornare l'archivio globale delle immagini satellitari fornendo immagini aggiornate e prive di nuvole.
- 1.7 "ENVISAT" o "Satellite Ambientale" è un satellite di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea lanciato nel marzo 2002 con l'obiettivo di soddisfare il requisito della continuità delle missioni europee di Osservazione della Terra, fornendo parametri aggiuntivi di osservazione per migliorare gli studi ambientali. Il controllo del satellite è stato perso in data 8 aprile 2012.

## **Articolo 2 Finalità e Obiettivi**

La finalità di questo Accordo Attuativo è di:

- a) Fornire un quadro normativo supplementare per la cooperazione tra il Governo del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell'ambito dell'accesso e dell'uso dei dati scientifici e di Osservazione della Terra nella disponibilità dell'ASI, per l'uso e la distribuzione secondo la politica dei dati di ogni specifica missione, per la ricerca e i programmi di sviluppo nazionale in Kenya;
- b) Promuovere l'accesso e l'uso dei dati provenienti da programmi spaziali passati, in corso e futuri realizzati dall'ASI e dai suoi partner, come specificato nel paragrafo (a) di cui sopra;
- c) Promuovere l'accesso e l'uso dei dati provenienti da programmi spaziali passati, in corso e futuri realizzati dall'ASI e dai suoi partner da parte dal programma San Marco al Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi.

## **Articolo 3 Aree di Cooperazione**

3.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree:

- a) Formulazione di politiche relative all'accesso ai dati e l'uso dei prodotti a valore aggiunto;
- b) Accesso ed uso di dati derivanti da programmi spaziali passati, in corso e futuri, includendo ma non limitandosi a COSMO-SkyMed, MODIS, Terra & Aqua, LANDSAT, ERS2, ENVISAT, nel rispetto delle politiche dei dati di ogni specifica missione;
- c) Accesso e uso di tutti i dati di programmi spaziali passati, in corso e futuri disponibili dal programma San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi;
- d) Sviluppo delle risorse umane e delle infrastrutture;
- e) Ampia diffusione dei prodotti a valore aggiunto dei programmi spaziali a terze parti mutualmente concordate;
- f) *Know-how* e trasferimento tecnologico di acquisizione, elaborazione, disseminazione e archiviazione dei dati;
- g) Ricerca e sviluppo;
- h) Ogni altra area che le Parti possano mutualmente concordare.

## **Articolo 4 Forme di Cooperazione**

4.1 Le Parti intendono cooperare con le seguenti modalità:

- a) Intraprendendo un'analisi di valutazione di fabbisogno dei dati per l'utenza;

- b) Sviluppando politiche di accesso e uso dei dati, prodotti e servizi nel rispetto delle politiche dei dati di ogni specifica missione;
- c) Stabilendo e sviluppando infrastrutture di accesso e uso dei dati, prodotti e servizi nella Repubblica del Kenya, includendo ma non limitandosi a COSMO-SkyMed;
- d) Rendendo disponibile una copertura annuale nazionale del Kenya con i dati COSMO-SkyMed nelle appropriate modalità e rendendo disponibili coperture di specifici siti con COSMO-SkyMed in caso di emergenze in Kenya nelle appropriate modalità e rendere disponibili dati di COSMO-SkyMed su specifici siti per progetti pilota e applicazioni scientifiche in Kenya nelle appropriate modalità;
- e) Facilitando l'accesso e l'uso di dati di Osservazione della Terra di programmi passati, in corso e futuri dell'ASI e dei suoi partner nel rispetto delle politiche dei dati di ogni specifica missione;
- f) Predisposizione di programmi di formazione per personale keniano selezionato relativi all'acquisizione, all'elaborazione, alla diffusione e archiviazione dei dati, sviluppo di software e hardware e altre attività correlate;
- g) Intraprendendo programmi congiunti di ricerca e sviluppo;
- h) Predisponendo congiuntamente domande per finanziamenti nell'ambito di programmi europei e/o internazionali di Osservazione della Terra;
- i) Promuovendo attività e programmi congiunti nel settore dell'Osservazione della Terra e della scienza spaziale a livello nazionale e internazionale;
- j) Condividendo i ricavi generati dall'uso dei dati e dei prodotti a valore aggiunto da parte di terzi;
- k) scambio di visite di esperti nel settore dell'Osservazione della Terra e delle scienze spaziali;
- l) istituendo punti di contatto per l'accesso e l'uso di dati scientifici di Osservazione della Terra e di scienza spaziale in Kenya;
- m) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata mutualmente dalle Parti.

#### **Articolo 5 Attuazione dell'Accordo**

- 5.1 L'attuazione del presente Accordo si baserà su politiche congiunte di accesso e condivisione di dati.
- 5.2 Le Parti individueranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di Azione e un piano di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo Attuativo.
- 5.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

#### **Articolo 6 Agenzie Attuatrici**

- 6.1 Per i fini dell'attuazione del presente Accordo da parte italiana, l'agenzia attuatrice sarà:
  - L'Agenzia Spaziale Italiana
- 6.2 Per le finalità dell'attuazione di questo Accordo da parte del Governo della Repubblica del Kenya, l'agenzia attuatrice sarà
  - Il Ministero della Difesa o altra agenzia che sarà nominata

## **Articolo 7 Diritti di proprietà intellettuale**

7.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

7.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

## **Articolo 8 Modifiche**

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

## **Articolo 9 Risoluzione delle Controversie**

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

## **Articolo 10 Entrata in vigore, durata e risoluzione**

10.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data della entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

10.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

10.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleva le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

## **Articolo 11 Interpretazione**

11.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

11.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

#### Articolo 12 Firma


In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e attraverso i loro rispettivi strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.

24 ottobre

Fatto il .... 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese


In nome e per conto del Governo della

Repubblica del Kenya



Ministero della Difesa

In nome e per conto del Governo della  
Repubblica Italiana



Il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

## PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya

Sulle attività di istruzione e formazione

QUESTO ACCORDO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte, qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (tali espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

### Preambolo

- CONSIDERATO che le il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accordo relativo al "Programma San Marco" presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" situato a Malindi, di seguito chiamato anche l'"Accordo";
- PRESO ATTO che l'art. III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi Attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo;
- CONSIDERATO che l'istruzione e la formazione sono riconosciuti come un'area di cooperazione nell'Art. II comma (2) lettera (k) dell'Accordo;
- Riconoscendo la necessità di una cooperazione continuativa nelle attività di istruzione, formazione e trasferimento tecnologico,

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 Scopo ed Oggetto**

Fornire un quadro normativo supplementare di cooperazione tra il Governo della Repubblica del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana relativo a programmi ed attività di istruzione e formazione.

#### **Articolo 2 Area di Cooperazione**

Le Parti intendono cooperazione nelle seguenti aree di istruzione e formazione:

- a) Ingegneria Aerospaziale e Tecnologia;
- b) Osservazione della Terra e Navigazione;
- c) Scienza Spaziale;
- d) Politica Spaziale e Diritto Internazionale dello Spazio;

- e) Telemedicina;
- f) Telecomunicazioni;
- g) Ogni altra disciplina che possa essere concordata tra le Parti.

### **Art. 3 Forme di cooperazione**

Le Parti intendono cooperare attraverso le seguenti modalità:

- a) Assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca annuali a quindici (15) cittadini Keniani selezionati, presso Istituti Italiani di alta formazione per corsi di studio universitari e post universitari, di breve e lunga durata;
- b) assistenza per programmi di ricerca e sviluppo per i cittadini Keniani;
- c) Scambi di visite tra cittadini e istituti italiani e Keniani;
- d) Presentazione di domande congiunte per finanziamenti nell'ambito di programmi Europei e Internazionali di istruzione e formazione;
- e) Incremento delle capacità delle Istituzioni Pubbliche Keniane di alta formazione di intraprendere attività di formazione nell'ambito delle scienze spaziali e della tecnologia;
- f) Assistenza per i programmi di *outreach* in scienze e tecnologie spaziali presso le scuole elementari e medie in Kenya;
- g) ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti;
- h) fornire ai cittadini keniani a cui sono state assegnate le borse di studio in Italia, la copertura completa delle spese, incluse le tasse d'iscrizioni, le spese per i viaggi, la copertura assicurativa sanitaria, e una indennità adeguata per la sussistenza.

### **Articolo 4 Attuazione dell'Accordo**

4.1 Ai cittadini keniani a cui saranno assegnate borse di studio in Italia dovranno essere fornite dal Governo della Repubblica Italiana la copertura completa delle spese, incluse le tasse d'iscrizione, le spese per i viaggi, la copertura assicurativa sanitaria e una indennità adeguata per la sussistenza.

4.2 L'Accordo sarà attuato tenendo in considerazione le priorità e le esigenze del Governo della Repubblica del Kenya.

4.3 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data dell'entrata in vigore di questo Accordo Attuativo.

4.4 Le Parti effettueranno una valutazione dell'attuazione del Piano di Azione di questo Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

## **Articolo 5 Agenzie attuatrici**

5.1 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo per la parte italiana, l'agenzia attuatrice sarà:

- L'Agenzia Spaziale Italiana

5.2 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo da parte del Governo della Repubblica del Kenya, l'agenzia attuatrice sarà:

- Il Ministero della Difesa o altra agenzia che sarà nominata.

## **Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale**

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

## **Articolo 7 Modifiche**

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

## **Articolo 8 Risoluzione delle Controversie**

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

## **Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione**

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleva le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

#### Articolo 10 Interpretazione

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.


#### Articolo 11 Firma

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.

Fatto il 2. Ottobre 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese.

In nome e per conto del Governo


della Repubblica Italiana



Il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

In nome e per conto del Governo della

Repubblica del Kenya



Ministero della Difesa